**

Comune di San Vito di Fagagna

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

**INDICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **ART.** | **DESCRIZIONE** |
|  | Premessa |
| 1 | Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione |
| 2 | Principi generali |
| 3 | Regali, compensi e altre utilità |
| 4 | Partecipazione ad associazioni e organizzazioni |
| 5 | Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse |
| 6 | Obbligo di astensione |
| 7 | Prevenzione della corruzione |
| 8 | Trasparenza e tracciabilità |
| 9 | Comportamento nei rapporti privati |
| 10 | Comportamento in servizio |
| 10-bis | Utilizzo delle tecnologie |
| 10-ter | Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media |
| 11  12 | Rapporti con il pubblico  Tutela della segnalazione di condotte illecite (“whistleblowing”) |
| 13 | Disposizioni particolari per i Funzionari Responsabili di Posizione |
|  | Organizzativa |
| 14 | Contratti ed altri atti negoziali |
| 15 | Vigilanza, monitoraggio e attività formative |
| 16 | Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice |
| 17 | Disposizioni finali |

# PREMESSA

Visto l’art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che al primo periodo testualmente dispone: “*Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1*”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013, recante: “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*”;

Vista la Delibera n. 75/2013 del 7 novembre 2013 della Civit “*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001)*”;

Visto il D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 che ha integrato e modificato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; Visto il vigente Statuto Comunale;

L’Amministrazione comunale (di seguito “Amministrazione”) ha approvato il seguente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune San Vito di Fagagna (di seguito “Codice”), adeguato alle modifiche apportate al D.P.R. n. 62/2013 dal D.P.R. n. 81/2023, che sostituisce il precedente Codice di comportamento approvato con delibera giuntale n. 10 del 24.01.2014.

# Articolo 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

1. Il presente Codice definisce, ai fini dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti di questo Comune sono tenuti ad osservare, nello svolgimento della propria attività istituzionale, nonché nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Il Codice integra e specifica le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, sulla base delle indicazioni contenute nelle “Linee Guida” approvate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19.02.2020.
3. Il Codice rappresenta una misura attuativa delle strategie di prevenzione della corruzione ed è uno strumento integrativo della sottosezione 2.3 “Rischi anti corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO) del Comune.
4. Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale [www.comune.sanvitodifagagna.ud.it](http://www.comune.sanvitodifagagna.ud.it), alla Sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali.
5. L’Amministrazione contrasta ogni discriminazione, promuove l’onestà intellettuale e morale, il decoro, la correttezza e la lealtà nei rapporti personali e professionali di tutti i dipendenti, promuovendo il rispetto di principi, regole, anche morali e comportamenti coerenti con i predetti valori fondamentali.
6. Il Codice si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e determinato, a tempo parziale o pieno, con questo Comune.
7. Inoltre, il Comune di San Vito di Fagagna estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
8. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 7, a titolo esemplificativo e non esaustivo e con particolare riguardo alle tipologie di collaborazione esterna utilizzate di norma presso il Comune di San Vito di Fagagna, si indicano: i lavoratori somministrati, i lavoratori di pubblica utilità, i soggetti beneficiari di borse-lavoro, i soggetti beneficiari di interventi sociali di sostegno al lavoro (c.d. cantieri-lavoro), i soggetti addetti al servizio civile, i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizie, di refezione scolastica.
9. Nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e delle forniture, servizi e lavori sono inserite apposite clausole che prevedono il rispetto del presente Codice.
10. I contratti dovranno altresì prevedere clausole di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dallo stesso, mentre, nei casi meno gravi potranno prevedere e disciplinare clausole comportanti penalità economiche, eventualmente in misura percentuale rispetto ai compensi/corrispettivi previsti.

# Articolo 2 – Principi generali

1. Il dipendente, in quanto pubblico dipendente, osserva la Costituzione della Repubblica, servendo la nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti vigenti nel Comune, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione e dei poteri di cui è titolare. Il dipendente conforma, altresì, la propria condotta al rispetto dei principi in materia di prevenzione della corruzione.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine del Comune. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, residenza, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

# Articolo 3 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o

servizio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio o servizio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio o servizio ricoperto.

1. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico valore.
2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione comunale per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. In caso di cumulo di più regali di valore inferiore a 150 euro, quelli che complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell’Amministrazione.
4. I regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti e che sono stati consegnati all’Amministrazione comunale sono utilizzati nel modo che segue:
5. quelli che possono essere utilizzati per fini istituzionali verranno dedicati a tali fini;
6. quelli che non possono essere utilizzati per fini istituzionali verranno raggruppati e quindi, periodicamente, venduti ed il ricavato verrà integralmente devoluto ad Associazioni di volontariato del territorio.
7. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio o servizio di appartenenza.
8. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, il responsabile dell’ufficio o servizio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

# Articolo 4 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell’ufficio o servizio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni di natura religiosa. Il responsabile, qualora ravvisi elementi di interferenza, adotta le opportune soluzioni organizzative.
2. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro quando è prevista l’erogazione di contributi economici.
3. Gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio di appartenenza sono quelli che coincidono con la responsabilità amministrativa di cui il funzionario responsabile di posizione organizzativa o il dipendente (in quanto responsabile del procedimento) sono titolari all’interno dell’Amministrazione comunale (ad es. per il funzionario responsabile di posizione organizzativa o dipendente con responsabilità di procedimento alla cultura può interferire con l’attività dell’ufficio l’essere Presidente, Vice Presidente, Segretario o

Componente dell’Organo Esecutivo di una Associazione con finalità culturali; per il funzionario responsabile di posizione organizzativa o dipendente con responsabilità di procedimento al turismo o allo sport con l’essere Presidente, la Vice Presidente, Segretario o componente dell’organo esecutivo di una associazione turistica o sportiva, ecc.).

1. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con i soggetti con i quali venga in contatto durante l’attività professionale per aderire ad associazioni e organizzazioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di derivarne vantaggi economici, personali e di carriera.
2. Il dipendente deve comunicare, entro 30 giorni, al proprio superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio o servizio di appartenenza. In ogni caso il dipendente sottoscrive apposita modulistica in occasione dell’assunzione e di ogni trasferimento interno all’Amministrazione che modifichi le attività svolte e gli interlocutori di riferimento.
3. In caso di accertata incompatibilità, il dipendente dovrà essere trasferito ad altro ufficio, salvo che vengano meno le ragioni di incompatibilità a seguito di rinuncia del dipendente all’adesione o appartenenza all’associazione, organizzazione o altri organismi.

# Articolo 5 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto di assegnazione all’ufficio o servizio, informa per iscritto il responsabile dell’ufficio o servizio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

1. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
2. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio o servizio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

4. Il responsabile che riceve la comunicazione di cui al comma 1, ove dovesse rilevare una situazione di incompatibilità, invita per iscritto il dipendente a sanarla formalmente, e adotta le misure organizzative necessarie più opportune in relazione al caso, quali a titolo esemplificativo:

* + misure di rotazione del personale nello svolgimento delle attività dell’ufficio;
  + l’assegnazione al dipendente interessato di funzioni esclusivamente istruttorie sul procedimento con avocazione a sé stesso dell’adozione dell’atto finale;
  + l’assegnazione del dipendente ad altro ufficio.

1. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2. Per conflitto d'interessi si intende il conflitto tra il dovere del dipendente di prestare il proprio servizio per il perseguimento del pubblico interesse dell'Amministrazione ed i propri interessi, come specificato nel comma successivo.
3. Sussiste conflitto di interessi se nello svolgimento dell’attività lavorativa sono coinvolti gli interessi finanziari, economici o altri interessi personali o particolari:
4. del dipendente;
5. del coniuge del dipendente, di suoi conviventi, parenti, affini entro il secondo grado (nonni del coniuge, fratelli e sorelle del coniuge);
6. di persone con cui il dipendente abbia continuità nella frequenza di contatti e di rapporti, o abbia causa pendente (causa civile, o altro giudizio, in corso), grave inimicizia (inimicizia reciproca che deriva da relazioni esterne estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’Ente pubblico), rapporti di credito o debito;
7. di enti pubblici e privati, di istituzioni, di associazioni (anche non riconosciute), di società, di organizzazioni, di comitati, di cui il dipendente, o le persone indicate alle lettere b) o c), facciano parte.

# Articolo 6 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene ogni qualvolta vi sia la possibilità o anche la mera eventualità di favorire interessi esterni, come descritti all’art. 5, in conflitto con l’interesse pubblico e ogni volta in cui esistano ragioni di convenienza, compresi i casi di conflitto di interessi anche solo a livello potenziale, al fine di prevenire conseguenze negative per l’immagine dell’Amministrazione.
2. Quando il dipendente ritiene di trovarsi in una situazione conflittuale per la quale sussiste l’obbligo di astensione, ne dà immediata comunicazione per iscritto al responsabile della struttura di appartenenza, specificando le motivazioni della ritenuta astensione.
3. Il responsabile valuta senza ritardo la situazione segnalata dal dipendente ed impartisce le disposizioni per prevenire o porre rimedio al conflitto, sollevando il dipendente dall’incarico o dai compiti assegnati ed eventualmente assegnando, entro i termini procedimentali previsti, la trattazione della pratica ad altro dipendente.
4. L’astensione ed il motivo della stessa dovranno essere comunicati immediatamente al superiore gerarchico o responsabile dell’ufficio o servizio di modo che quest’ultimo possa controllare l’effettività delle ragioni dell’astensione.
5. Nel caso in cui il responsabile non ravvisi la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, dispone la prosecuzione dell’incarico o dei compiti assegnati, motivando espressamente le ragioni in base alle quali lo svolgimento dell’attività da parte del dipendente non configura una situazione di tale natura neppure a livello potenziale.

# Articolo 7 – Prevenzione della corruzione

1. Il Comune di San Vito di Fagagna, al fine di adeguare la soglia dei doveri minimi di diligenza, imparzialità e buona condotta, attua al suo interno una serie di interventi per promuovere il miglior

perseguimento dell’interesse pubblico, secondo i principi di cui alla legge 9 novembre 2012, n. 190 e le prescrizioni contenute nella sottosezione 2.3 “Rischi anti corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), attraverso la quale l’Amministrazione definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione, individuando le aree di rischio in relazione alla propria specificità, mappando i processi, valutando i possibili rischi di corruzione che in essi si possono annidare, nonchè individuando le misure atte a neutralizzare o a ridurre tali rischi.

1. I responsabili dei servizi concorrono all’attuazione del sistema di gestione del rischio di corruzione:

* individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
* definendo le misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di corruttivi;
* monitorando sull’attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione;
* diffondendo tra i dipendenti assegnati ai propri uffici una cultura organizzativa basata sull’integrità.

I responsabili rispondono della corretta pianificazione e attuazione delle misure di prevenzione anche nel caso in cui gli adempimenti in materia di gestione del rischio siano delegati a uno o più collaboratori.

1. Tutti i dipendenti ed i soggetti individuati all’art.1 rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In particolare, i dipendenti rispettano le prescrizioni contenute nella sottosezione 2.3 “Rischi anti corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), prestano la propria collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’Amministrazione di cui siano venuti a conoscenza.
2. I dipendenti che denuncino un illecito hanno diritto all'anonimato, come specificato nella normativa vigente e nella sottosezione 2.3 “Rischi anti corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), salvo che prestino formale consenso alla rivelazione della loro identità all'interessato che ne faccia richiesta, nel rispetto della normativa vigente.
3. La diffusione impropria dell'identità di colui che abbia denunciato l’illecito e degli altri dati collegati alla denuncia stessa è soggetta a sanzione disciplinare.

# Articolo 8 – Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e dalla sottosezione 2.3 “Rischi anti corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (cd. PIAO), prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati e documenti sottoposti all’obbligo di pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
2. I dipendenti segnalano al responsabile dell'ufficio le eventuali esigenze di aggiornamento, correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, attinenti alla propria sfera di competenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento, aggiornamento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale e garantendo la tracciabilità dei processi decisionali adottati dagli stessi. Tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente Codice collaborano e si rendono disponibili alle richieste di chiarimento eventualmente necessarie per lo svolgimento delle attività del RPCT.
3. I predetti soggetti curano l’acquisizione della documentazione utile alle attività, garantendone la tracciabilità attraverso la registrazione al protocollo informatico.
4. Ciascun responsabile ha l'obbligo di monitorare ed indirizzare l'andamento delle attività di competenza del proprio ufficio al fine di garantire costantemente il tempestivo e completo flusso delle informazioni da pubblicare ed il loro aggiornamento.
5. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta, in ogni momento, la replicabilità.

# Articolo 9 – Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta né menziona la posizione che ricopre nell’Ente per ottenere utilità che non spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.
2. Il dipendente non dà seguito a richieste finalizzate a facilitare le modalità di disbrigo delle pratiche o ad ottenere indebiti contatti diretti con altri uffici dell’Ente.
3. Il personale non riceve soggetti privati nella propria abitazione o in luoghi diversi da quelli istituzionalmente previsti per discutere di pratiche di lavoro.
4. Il dipendente si astiene dall’accettare inviti, o comunque dal prender parte, ad iniziative di natura privata extra istituzionale in correlazione, diretta o indiretta, con la sua qualità di dipendente dell’Ente. È consentito prender parte a tali iniziative solo nel caso in cui esse siano state preventivamente rese note al responsabile della struttura di appartenenza, che ne autorizza la partecipazione.
5. I dipendenti si astengono dal tenere i seguenti comportamenti:
6. esercitare il commercio, l'industria, o alcuna professione o assumere altri impieghi alle dipendenze presso privati o Pubbliche Amministrazioni o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina sia stata preventivamente autorizzata dall’Istituto, fatte salve le fattispecie in deroga consentite dalla normativa e dai regolamenti interni;
7. pregiudicare gli interessi del Comune o nuocere alla sua immagine;
8. proporre o promettere ovvero richiedere a terzi vantaggi di qualsiasi tipo e a qualunque titolo, avvalendosi della posizione di dipendente del Comune;
9. utilizzare i documenti, le informazioni e i dati, creati o gestiti per esigenze di lavoro, al fine di arrecare, direttamente o indirettamente, vantaggi per sé o per altri;
10. usare a fini privati i beni e le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
11. promettere uno scambio di favori;
12. diffondere informazioni lesive dell’immagine e dell’onorabilità dei colleghi;
13. chiedere ed offrire raccomandazioni e presentazioni;
14. anticipare il contenuto e l’esito di procedimenti;
15. avvantaggiare o svantaggiare i concorrenti;
16. facilitare terzi nel rapporto con il proprio ufficio o con altri uffici.

# Articolo 10 – Comportamento in servizio

1. I dipendenti, nell’espletamento dei compiti istituzionali, sono tenuti a:

* assolvere con diligenza i compiti assegnati dal responsabile dell’ufficio, rispettando le direttive impartite da quest’ultimo, dotandosi, per l’espletamento delle proprie mansioni, degli strumenti – anche tecnologici – necessari (quali ad es. CIE, CNS, SPID), contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Amministrazione;
* adottare un comportamento collaborativo e di confronto con il responsabile dell’ufficio. Quest’ultimo, nell’ambito del proprio potere autorizzatorio, vigila sull’osservanza delle direttive impartite e dei compiti assegnati ai dipendenti;
* svolgere l’attività che viene assegnata loro nei termini e nei modi previsti, salvo giustificato motivo, senza ritardare né adottare comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza;
* adottare comportamenti che assicurino il rispetto dei principi di imparzialità, correttezza, riservatezza e, più in generale, di buon andamento della Pubblica Amministrazione, quando si è chiamati ad occuparsi delle procedure concorsuali sia interne che esterne. Nel rispetto del principio di par condicio tra i candidati, i dipendenti sono chiamati alla più scrupolosa osservanza del segreto d’ufficio, astenendosi dall’anticipare a chiunque informazioni di qualsiasi tipo di cui sia a conoscenza per ragioni di servizio;
* rispettare sempre il segreto d’ufficio anche nelle comunicazioni con i colleghi, qualora le pratiche inerenti alla propria attività contengano informazioni riservate;
* dare sollecita comunicazione al responsabile dell’ufficio di ogni evento che li coinvolga direttamente e che possa avere riflessi sul servizio o sul rapporto di lavoro, segnalandogli altresì situazioni di pericolo o di danno per l'integrità fisica e psicologica, propria o di altri, verificatesi durante lo svolgimento del servizio;
* rispettare gli obblighi di servizio anche con riferimento all’orario di lavoro, adempiendo correttamente a quanto previsto per la rilevazione delle presenze tramite i sistemi in uso, inserendo i giustificativi anche per le uscite di servizio brevi;
* usufruire dei permessi di astensione dal lavoro nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
* assicurare costantemente la massima collaborazione nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori ed i relativi responsabili, nel rispetto delle reciproche posizioni istituzionali; evitando atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il clima di serenità e concordia nell’ambiente di lavoro;
* contrastare comportamenti riferibili a situazioni di mobbing e discriminazioni, favorendo l'inclusione e la valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
* accrescere il proprio aggiornamento professionale partecipando ai corsi di formazione obbligatori proposti dall’amministrazione;
* osservare le disposizioni previste in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
* partecipare attivamente alla riduzione dei consumi di materiali, al loro riciclo ed al contenimento dei consumi di energia, ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate al risparmio e all’efficienza energetica, quali, a titolo esemplificativo: accertarsi dello spegnimento delle luci quando si esce dall’ufficio o dagli ambienti comuni (bagni, corridoi, archivi, ecc.); spegnere il computer quando non se ne prevede l’uso per un lungo periodo di tempo; spegnere le stampanti alla fine dell’orario di lavoro con l’apposito pulsante e scollegarle dall’alimentazione; attivare sui computers e su tutte le stampanti le funzioni di “risparmio energia” (sospensione/*stand-by-sleep e “hibernate”*);
* utilizzare il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione;
* utilizzare i mezzi di trasporto dell’amministrazione a disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio o di servizio, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della mansione, avendo cura di rientrare in Comune al compimento della mansione.

1. In particolare, nell’utilizzo delle tecnologie informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività di servizio, i dipendenti sono tenuti a:

* utilizzare le risorse hardware e software secondo diligenza in modo appropriato e responsabile;
* non memorizzare file estranei all’attività di lavoro su hard disk o altri supporti di archiviazione forniti dall’amministrazione;
* non utilizzare le risorse per scopi estranei all’attività di servizio e non modificare le configurazioni preimpostate, né installare dispositivi che compromettano l’integrità, l’operatività e la sicurezza delle risorse hardware e software;
* adottare ogni utile misura di sicurezza atta ad evitare che le credenziali di autenticazione, connesse all’utilizzo delle risorse del sistema informativo dell’amministrazione associate al singolo dipendente, vengano a conoscenza di altri soggetti, anche lasciando incustodita l’attrezzatura informatica.

# Articolo 10bis – Utilizzo delle tecnologie informatiche

* 1. L'Amministrazione, attraverso i propri Responsabili, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione del Comune. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.
  3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Amministrazione. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.
  4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'Amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.
  5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno del Comune, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'Amministrazione.

# Articolo 10ter – Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente al Comune di San Vito di Fagagna.
2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine del Comune o della Pubblica Amministrazione in generale.
3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.
4. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.

# Articolo 11 – Rapporti con il pubblico

* 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al funzionario o ufficio competente dell’amministrazione, fatte salve le norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.
  2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro e all’immagine del Comune o della Pubblica Amministrazione in generale.
  3. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamento in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai

regolamenti dell’Amministrazione.

* 1. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti, non accessibili tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente sui motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all’ufficio competente dell’amministrazione.

# Articolo 12 – Tutela della segnalazione di condotte illecite (“whistleblowing”)

1. Il Comune di San Vito di Fagagna, per la gestione delle segnalazioni connotate esclusivamente da rilievo pubblico per la tutela degli interessi generali dell’Ente, utilizza il portale “Whistleblowing PA” messo a disposizione da Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani e digitali. La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
2. Qualora il dipendente intenda avvalersi della tutela prevista dall’art. 54 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001n. 165, modificato dalla L. n. 179/2017, così come aggiornato dal D. Lgs. 10 marzo 2023,

n. 24, a garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante nel caso di condotte illecite o di cattiva amministrazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (cd. *whistleblowing*), può:

* inviare la segnalazione tramite il portale “Whistleblowing PA”, il cui link è pubblicato sul sito istituzionale [www.comune.sanvitodifagagna.ud.it,](http://www.comune.sanvitodifagagna.ud.it,) alla Sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti;
* richiedere un incontro diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale previo consenso del *whistleblower*, documenta la segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale.

1. L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'A.N.A.C. a cui le stesse possono essere effettuate nel caso in cui dovesse presentarsi una delle seguenti condizioni:

* non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
* la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
* la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
* la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

1. Fuori dai casi di diffamazione e calunnia, il dipendente che segnali condotte illecite ai sensi del comma 2, ha il diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall’art. 54-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e di non essere sanzionato, licenziato, trasferito, demansionato, sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, o comunque tali da incidere negativamente sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.
2. L’identità del segnalante sarà nota solo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; qualora l’Ente decida di affiancare altri soggetti a supporto del RPCT, l’accesso ai dati personali contenuti nella segnalazione è consentito solo ai componenti di volta in volta autorizzati.

L’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante si estende a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire l’identificazione del segnalante.

1. Qualora si renda necessario coinvolgere soggetti terzi, interni o esterni all’Amministrazione, per le verifiche sui fatti segnalati, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all’identità del segnalante.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare attivato dall’Amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata, solo in presenza del consenso del segnalante, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia viene protocollata utilizzando la protocollazione riservata ed è sottratta all’accesso.
3. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

# Articolo 13 – Disposizioni particolari per i funzionari responsabili di posizione organizzativa

1. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato all’assolvimento dell’incarico.
2. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o

economiche che li pongano in contatti frequenti con l’ufficio o il servizio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

1. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
2. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’istaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

4bis. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo, interne ed esterne, alla struttura di cui è responsabile.

1. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa cura il benessere organizzativo della struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori, nonché di relazioni interne ed esterne alla struttura basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, età e condizioni personali.
2. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.
3. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
4. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinchè sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. n. 30 marzo 2001 n. 165.
5. Il funzionario responsabile di posizione organizzativa, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività ed ai dipendenti dell’amministrazione possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.

# Articolo 14 – Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si

applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.

1. Il dipendente non conclude, per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio.
2. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione ne informa per iscritto il dirigente/funzionario responsabile di posizione organizzativa dell’ufficio o servizio.
3. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il funzionario responsabile di posizione organizzativa, questi informa per iscritto il funzionario responsabile di posizione organizzativa della gestione del personale.
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di norma per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

# Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Sull’applicazione del presente Codice vigilano i funzionari responsabili di posizione organizzativa di ciascuna struttura, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’amministrazione si avvale dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55- bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato da questa Amministrazione. L’ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001, cura l’aggiornamento del presente Codice, l’esame delle segnalazioni di violazione dello stesso, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell’Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo,

l’ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente.

1. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento, l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) parere facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge n. 190/2012.
2. L’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di formazione, prevede apposite giornate in materia di trasparenza ed integrità, che consentano ai propri dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili sui temi dell’etica e della legalità.

5bis. Le attività di cui all’art. 5 individuano anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità siano proporzionate al grado responsabilità.

1. Il monitoraggio sull’applicazione delle disposizioni del presente codice è curato dal RPCT con cadenza annuale. Il RPCT verifica:
2. Se il presente Codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
3. Se ci sono state comunicazioni di sussistenza di conflitti di interesse e, in caso affermativo, quali misure sono state adottate;
4. Se negli atti di assunzione di nuovo personale è stato inserito il riferimento al codice di comportamento;
5. Se negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture dei servizi o dei lavori, sia stata prevista l’applicabilità del presente codice con previsione di apposite clausole di risoluzione del contratto o decadenza dal rapporto nei casi di accertata violazione;
6. Se siano stati messi a disposizione dell’Amministrazione regali o altre utilità percepiti al di fuori dei casi ammessi dal Codice;
7. Se ci siano state richieste di autorizzazione di incarichi extraistituzionali e, in caso affermativo, il loro esito;
8. Se siano pervenute segnalazioni di illeciti o comunque di cattiva amministrazione da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati ad utilizzare il sistema elettronico per le segnalazioni di *whisteblowing* (ad es. da parte di concorrenti a procedure di affidamento di servizi, forniture o lavori, da parte di appaltatori, di cittadini);
9. Se siano state applicate le sanzioni disciplinari del rimprovero verbale;
10. Se siano state fatte segnalazioni all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari per l’attivazione di procedimenti disciplinari finalizzati all’applicazione di sanzioni di entità superiore al rimprovero verbale.
11. Le informazioni di cui al precedente comma 6 sono trasmesse dai T.P.O. al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno.
12. Resta salva la facoltà del RPCT di acquisire, in qualsiasi momento, informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente comma 6.
13. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio comunale. Infatti, gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell’ambito delle risorse umane, finanziaria e strumentali già a disposizione.

# Articolo 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

* 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
  2. I Titolari di posizione organizzativa (o il Segretario comunale, se trattasi di T.P.O.) attivano le azioni disciplinari per le infrazioni di minore entità, ossia per quelle infrazioni per le quali è prevista una sanzione non superiore al rimprovero verbale, dandone comunicazione all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD). I Titolari di posizione organizzativa (o il Segretario comunale, se trattasi di T.P.O.) segnalano tempestivamente all’UPD le infrazioni per le quali siano previste sanzioni di entità superiore al rimprovero verbale, per l’attivazione del conseguente procedimento disciplinare, provvedendo altresì a comunicare l’illecito all’autorità giudiziaria penale o alla Corte dei conti.
  3. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, con particolare riferimento al codice disciplinare di cui all’art. 16 del CCRL dd. 26.11.2004, e alle disposizioni dell’intero Capo VII del medesimo CCRL, e succ. mod. ed int.incluse.
  4. Le violazioni al Codice, accertate e sanzionate, sono considerate in negativo, mediante la decurtazione di punteggi, in sede di misurazione della performance ai fini dell’applicazione degli istituti premiali e per le progressioni economiche orizzontali.
  5. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
  6. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

# Articolo 17 – Disposizioni finali

1. L’Amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice di Comportamento, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti ed ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell’amministrazione, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione stessa. L’Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti copia del presente Codice di comportamento.
2. Il presente Codice di comportamento sostituisce eventuali altri codici in precedenza vigenti all’interno dell’Amministrazione.

Per ricevuta e consegna del Codice di comportamento:

…………………………………………, lì …………………………………………

Il dipendente o collaboratore Il Responsabile per la prevenzione della corruzione

e della trasparenza

…………………………….. …………………………………..